

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2022 – 2024

(art. 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113)

Premessa

Le finalità del PIAO sono:

- consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatica delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione;
- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla *mission* pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori.

Si tratta, quindi, di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall'altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l'Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.

Per il 2022 il documento ha necessariamente un carattere sperimentale: nel corso del corrente anno proseguirà il percorso di integrazione in vista dell'adozione del PIAO 2023-2025.

Riferimenti normativi

L'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il "*Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO)*", che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa e, in particolare: il "*Piano della performance*", il "*Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza*", il "*Piano organizzativo del lavoro agile*" e il "*Piano triennale dei fabbisogni del personale*" - quale misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA. funzionale all'attuazione del PNRR.

Il "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione*" viene redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla *Performance* (decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica), ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "*Piano tipo*", di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione*".

Ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall'art. 1, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, la

data di scadenza per l'approvazione del PIAO in fase di prima applicazione è stata fissata al 30 giugno 2022.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione*", il termine per l'approvazione del PIAO, in fase di prima applicazione, è differito di 120 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione.

Sulla base del quadro normativo di riferimento e in una visione di transizione dall'attuale alla nuova programmazione, il "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024*", ha quindi il compito principale di fornire una visione d'insieme sui principali strumenti di programmazione operativa e sullo stato di salute dell'Ente, al fine di coordinare le diverse azioni contenute nei singoli Piani.

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2022-2024

SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE	
Città metropolitana di Reggio Calabria	
Indirizzo: Piazza Italia - 89125 Reggio Calabria	
Codice fiscale: 80000100802	
Sindaco: dott. Carmelo Versace	
Numero dipendenti al 31 dicembre anno precedente: 412	
Numero abitanti al 31 dicembre anno precedente: 523.791 ab.	
Telefono: 0965.498.111	
Sito internet: https://www.cittametropolitana.rc.it	
E-mail: protocollo@cittametropolitana.rc.it	
PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it	
SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE	
Sottosezione di programmazione "Valore pubblico"	"Documento Unico di Programmazione 2022-2024", di cui alla deliberazione di Consiglio metropolitano n. 103 del 28 dicembre 2021 ¹ (All. 1).
Sottosezione di programmazione "Performance"	"Piano della Performance 2022-2024", di cui alla deliberazione del Sindaco Metropolitano n. 52 del 5 maggio 2022 (All. 2), qui integrato, per quanto attiene agli obiettivi di valore pubblico generato dall'azione amministrativa, inteso come l'incremento del benessere economico, sociale, ambientale, a favore dei cittadini e del tessuto produttivo, con specifico obiettivo legato al risparmio e all'efficientamento energetico, proposto, per l'anno 2023, dal Dirigente del Settore competente in materia di "Patrimonio", sentiti i Dirigenti e condiviso dal proponente del presente Piano, anche sulla base delle indicazioni operative fornite dal Dipartimento della Funzione pubblica e contenute nel documento "Dieci azioni per il risparmio energetico e l'uso intelligente e razionale dell'energia nella Pubblica Amministrazione" (All. 3). Si rinvia a successivi aggiornamenti la previsione e disciplina delle leve premiali messe a disposizione dall'ordinamento, come il c.d. "dividendo dell'efficienza". In base alla legislazione vigente, infatti, una quota parte delle eventuali economie derivanti da riduzioni di spesa possono essere

¹ Contenente anche il "Piano per razionalizzare l'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio", di cui all'art. 2, comma 594, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Obbligo abrogato dal DL 124/2019, art. 57, comma 2, lett. e): «A decorrere dall'anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi ed enti strumentali, come definiti dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria cessano di applicarsi le seguenti disposizioni in materia di contenimento e di riduzione della spesa e di obblighi formativi: ... e) articolo 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

	<p>utilizzate per finanziare la contrattazione integrativa e per attivare gli istituti premianti previsti dal D.Lgs. n. 150/2009².</p> <p>“Piano delle azioni positive 2022-2024”, di cui alla deliberazione del Sindaco Metropolitan n. 10 del 7 febbraio 2022 (All. 4).</p>
<p>Sottosezione di programmazione</p> <p>“Rischi corruttivi e trasparenza”</p>	<p>“Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024”, di cui alla deliberazione del Sindaco Metropolitan n. 46 del 29 aprile 2022 (All. 5).</p>

SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

<p>Sottosezione di programmazione</p> <p>“Struttura organizzativa”</p>	<p>“Struttura organizzativa”, di cui alla deliberazione del Sindaco metropolitan n. 49 del 5 marzo 2022 (“Modifica parziale della Struttura organizzativa” approvata con la deliberazione sindacale n. 147/2021, rettificata parzialmente con la deliberazione sindacale n. 4 del 24 gennaio 2022 e n. 105 del 29 settembre 2022) (All. 6).</p>
<p>Sottosezione di programmazione</p> <p>“Organizzazione del lavoro agile”</p>	<p>Nelle more della regolamentazione del lavoro agile, ad opera dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che disciplineranno a regime l’istituto per gli aspetti non riservati alla fonte unilaterale, così come indicato nelle premesse delle “Linee guida in materia di lavoro agile nelle amministrazioni pubbliche”, adottate dal Dipartimento della Funzione Pubblica il 30 novembre 2021 e per le quali è stata raggiunta l’intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 16 dicembre 2021, l’istituto del lavoro agile presso la Città metropolitana di Reggio Calabria rimane regolato dalle disposizioni di cui alla normativa vigente</p>
<p>Sottosezione di programmazione</p> <p>“Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale”</p>	<p>“Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2022-2024”, di cui alla deliberazione del Sindaco Metropolitan n. 118 del 20 ottobre 2022 (All. 7).</p> <p>Consistenza di personale al 31 dicembre 2021 (anno precedente a quello di adozione del Piano), suddiviso per inquadramento professionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Segretario-Direttore Generale: 1 ▪ Dirigenti: 14 ▪ Cat. D: 118 ▪ Cat. C: 147 ▪ Cat. B: 78 ▪ Cat. A: 51

SEZIONE 4. MONITORAGGIO

Il monitoraggio del “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)”, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui all’art. 5 del Decreto del Ministro per la

² A tal proposito si rimanda alle indicazioni per la destinazione alla contrattazione integrativa delle economie conseguite dalle amministrazioni per effetto dell’art. 61, comma 17 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e dell’art. 16, commi 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, contenute nella Circolare n. 13/2011 del Dipartimento della funzione pubblica.

Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)*” sarà effettuato:

- secondo le modalità stabilite dagli articoli 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per quanto attiene alle sottosezioni “*Valore pubblico*” e “*Performance*”;
- secondo le modalità definite dall’ANAC, relativamente alla sottosezione “*Rischi corruttivi e trasparenza*”;

su base triennale dall’Organismo di Valutazione della *performance* (OdV) di cui all’art. 14 del decreto-legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ai sensi dell’articolo 147 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla Sezione “*Organizzazione e capitale umano*”, con riferimento alla coerenza con gli obiettivi di *performance*.